

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Sospensione feriale dei termini: si computa il 16 settembre?

In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 c.p.c., comma 1.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.1.2014, n. 1626

...omissis...

I tre motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 c.p.c., comma 1 (Cass. 14-1 1-2012 n. 19874; Cass. 24-6-2011 n. 13973; Cass. 29-3- 2007 n. 7757; Cass. 16-1-2006 n. 688; Cass. Sez. Un. 28-

3-1995 n. 3668).

Non sussistono valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo, che muove dall'esatto rilievo secondo cui sarebbe contrario alla ratio dell'art. 155 c.p.c., lasciare fuori dal computo un giorno intero (il 16 settembre) in cui l'atto di riferimento non si è verificato, in quanto in tal modo tale giorno si aggiungerebbe a quelli interi del termine, allungandolo senza alcuna logica giustificazione.

Nella specie, pertanto, poichè la sentenza di primo grado era stata notificata l'8-9-2004 e, quindi, durante il periodo di sospensione feriale, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'appello, previsto dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., decorreva dal 16-9-2004 e scadeva il 15-10-2004. Dall'esame diretto degli atti, consentito per la natura anche procedurale dei vizi denunciati dal ricorrente, risulta, invece, che il gravame di xxx. è stato proposto con atto datato e notificato il 16-10-2004.

Di conseguenza, la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la tardività ed inammissibilità dell'appello, senza minimamente entrare nel merito della controversia.

L'inammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3 (tra le tante v, Cass. 24-1-2007 n. 1505; Cass. 26-4-2004 n. 17026; Cass. 5-6-1996 n. 5272; Cass. 15-5-1996 n. 4502; Cass. 15-6-1995 n. 6776).

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata senza rinvio, e va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da xxx. avverso la decisione di primo grado.

Segue, per rigore di soccombenza, la xxx al pagamento delle spese sostenute dall'odierno ricorrente sia in grado di appello che nel presente grado di legittimità.

Alla liquidazione di tali spese si provvede in dispositivo.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sull'appello proposto da C.L., lo dichiara inammissibile. Condanna C.xxx al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonchè di quelle di appello, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014